



**Motivi della decisione in fatto e in diritto**

Con decreto adottato in data 2.10.2025 tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di omologa depositata da \_\_\_\_\_ dichiarando estinto il procedimento unitario, essendo nel frattempo stata rinunciata l'unica domanda di apertura della liquidazione giudiziale contestualmente pendente, presentata da \_\_\_\_\_

Il decreto di rigetto, nel premettere che il piano non prevede l'utilizzo di finanza esterna per diversificare il trattamento dei creditori chirografari, facendo proprio uno dei due rilievi esposti dal commissario nel proprio parere<sup>1</sup>, ritenendolo assorbente, ha affermato come la proposta si esponga al mancato rispetto della condizione ex art. 112 co. 2 lett. b) CCII per il trattamento deterioro della classe 5 (creditori bancari garantiti da MCC), avuto riguardo alla previsione di un soddisfacimento del 3.5% per il credito non coperto da garanzia, a fronte del 7% previsto per le classi dello stesso grado, precludendo così l'operatività del meccanismo di ristrutturazione trasversale invocato; ritenendo non adeguata la valutazione operata dalla proponente in merito al soddisfacimento "*complessivamente*" non deterioro, ha pertanto rilevato come la garanzia emessa da MCC costituirebbe "*un fattore esogeno e preesistente al piano*", in quanto tale estraneo al trattamento della classe in senso stretto.

Va richiamato che la società, dopo essere stata ammessa a procedura di preconcordato con riserva, aveva depositato piano di concordato con continuità aziendale che si fondava sulla cessione del ramo di azienda; erano seguite due integrazioni del piano, in data 4.10.2024 e del 28.11.2024, disposte a seguito di criticità segnalate con decreti del Giudice Delegato del 18.9.2024, del 27.10.2024. In data 15.12.2024 il commissario ha acquisito il parere del 06.12.2024 del Pre-Commissario, disponeva "*la trasmissione del parere stesso alla società per eventuali determinazioni affinché valuti di emendare la proposta concordataria prevedendo trattamenti differenziati per i creditori aventi gradi diversi di privilegio, come evidenziato dal CG a pag. 3 del parere e di produrre le dichiarazioni di impegno all'apporto di finanza esterna, come evidenziato dal CG a pag. 6 del parere*". Più nello specifico, il Giudice Delegato rilevava ancora la sussistenza di due criticità con riferimento (i) alla medesima percentuale riservata nel Piano Aggiornato ai creditori previdenziali ed erariali ed al fondo rischi per i finanziamenti garantiti da MCC pur avendo grado di privilegio diverso con possibili profili ex art. 84, comma 6, CCII; (ii) alla mancata allegazione della lettera di impegno al versamento di finanza esterna da parte di soci ed amministratori. Con memoria datata 27 dicembre 2024 \_\_\_\_\_ recepiva le osservazioni del Pre-Commissario e provvedeva quindi a depositare una ulteriore modifica del Piano, la terza, prevedendo: (a) per quanto attiene al fondo rischi per finanziamento garantiti da MCC (un innalzamento della percentuale di soddisfo al 18,75%), la suddivisione della precedente Classe 1 in due Classi: la Classe 1 relativa ai crediti per omesso versamento dei contributi INPS/INAIL con riconoscimento di una percentuale pari al 18,50%; la Classe 2 relativa ai crediti per le sanzioni relative

<sup>1</sup> Il commissario nel redigere il proprio parere rilevava: "a) con riferimento alla condizione **sub b)** della suddetta disposizione, ne rileva la non ricorrenza per la **classe n. 5** ("crediti finanziari chirografari assistiti da garanzia MCC per la parte non coperta"), posto che tale classe (dissenziente) riceverebbe sul valore eccedente quello di liquidazione un soddisfacimento pari al 3,5% del credito non coperto da garanzia, inferiore al trattamento riservato alle classi dello stesso grado (7%); b) con riferimento alla condizione **sub d2)**, in ipotesi di esercizio del diritto di surroga da parte del garante MCC, l'applicazione del criterio dell'APR farebbe sì che i creditori delle classi **3, 9 e 13** (votanti a favore della proposta) non verrebbero soddisfatti, neppure in parte, sul valore eccedente quello di liquidazione".



al mancato versamento dei contributi previdenziali/assistenziali obbligatorie con riconoscimento di una percentuale pari al 18,25%, con conseguente aumento delle Classi da n. 12 a n. 13; nonché (b) ad allegare l'impegno dell'eventuale apporto di finanza esterna, subordinata all'omologa del concordato. La procedura veniva aperta in data 16.1.2025, dopo avere acquisito, infine, in data 7.1.2025, il parere favorevole del commissario all'apertura della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 84 e ss. CCII.

Il concordato preventivo risultava non essere approvato dai creditori ai sensi dell'art. 109, comma 5, CCII, in quanto risultavano votanti favorevolmente n. 3 (tre) Classi su un totale di 13 (tredici) Classi, per un importo complessivo pari a euro 1.906.664,00, su un totale di crediti ammessi al voto pari a complessivi euro 6.389.334,00.

proponeva quindi istanza ex art. 112, comma 2, CCII al fine di richiedere l'omologa c.d. "forzosa" del concordato preventivo, osservando che *"nonostante non sia stata raggiunta la maggioranza prevista per l'approvazione, la proposta concordataria appare essere stata accolta favorevolmente da buona parte dei creditori per i seguenti motivi:*

- *il numero dei creditori votanti a favore della proposta è superiore rispetto ai creditori votanti a sfavore; hanno infatti votato a favore n.53 creditori (di cui 2 voti inviati dopo la scadenza del termine per le votazioni e quindi non conteggiati nel calcolo delle maggioranze) a fronte di soli n.13 creditori votanti contro;*
- *la maggioranza è stata raggiunta nelle classi dei fornitori chirografari e dei fornitori minori, creditori che nell'ambito delle procedure concorsuali sostengono tipicamente il maggior sacrificio;*
- *in quattro delle classi in cui non è stata raggiunta la maggioranza, i voti a favore sono stati superiori ai voti contrari".*

A seguito del rigetto della istanza di omologa ha presentato reclamo.

A supporto ha dedotto che, essendo la creazione di una apposita classe per i crediti assistiti da garanzia dal MCC imposta dalla legge ai sensi dell'art. 85 co. 2 CCII, l'unico rilievo sollevato dal tribunale, incentrato sul pagamento deteriore della classe 5 chirografaria rispetto a quello previsto per le altre classi chirografarie, non considererebbe che la valutazione "complessiva" prevista dall'art.112 co. 2 lett. b) CCII non si fonda solo sulla percentuale numerica offerta dal piano. Sostiene la reclamante che si sarebbe dovuto tenere conto delle garanzie collaterali che preluderebbero ad un soddisfacimento migliorativo, atteso che la norma non contempla le circostanze che possano portare ad un migliore soddisfacimento del creditore, che, nel caso di specie, considerato unitariamente il credito sia per la parte garantita che per quella non garantita, otterrebbe un trattamento non deteriore rispetto alla percentuale del 7% prevista per gli altri chirografari.

In sede di reclamo si è costituito il creditore che, aversate le deduzioni della ricorrente, ha chiesto il rigetto del reclamo.

All'udienza del 19.2.2026 la reclamante ha chiesto l'accoglimento del reclamo, la resistente costituita ne ha chiesto il rigetto riportandosi alla propria comparsa di costituzione, la Corte ha riservato la decisione.

La Corte ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Non è contraddetto il fatto che nella proposta la Classe 5, composta da creditori bancari assistiti da garanzia MCC, venga soddisfatta nella misura del 3,5%, a fronte di un soddisfacimento pari al 7%



previsto per le altre classi chirografarie di pari grado, configurando così un trattamento rilevabile linearmente come deteriore.

La prospettiva assunta dalla reclamante pertanto esplicitamente rimanda ad un soddisfacimento, cd. “integrativo” che la classe 5 possa conseguire in ragione della escussione di garanzie che potrebbero coprire “*da un minimo del 80% ad un massimo del 90% del credito per i finanziamenti concessi*”.

A monte, la reclamante mostra di non prendersi carico del fatto che, poiché il piano non prevede l'utilizzo di finanza esterna che possa giustificare il trattamento differenziato tra classi chirografarie, l'unico parametro di verifica rimane quello del trattamento concretamente offerto dal piano definitivo attraverso le risorse proprie della procedura. Non può in proposito non rilevarsi come, durante lo svolgersi del procedimento che ha portato alla definizione del piano su cui si sono svolte le operazioni di voto, contrassegnato da plurimi provvedimenti interlocutori, l'apporto di finanza esterna era stato preso in considerazione dal Giudice Delegato che, acquisito il parere del pre-commissario del 6.12.2024, ha disposto, in data 15.12.2024, “*la trasmissione del parere stesso alla società per eventuali determinazioni affinché valuti di emendare la proposta concordataria prevedendo trattamenti differenziati per i creditori aventi gradi diversi di privilegio, come evidenziato dal CG a pag. 3 del parere e di produrre le dichiarazioni di impegno all'apporto di finanza esterna, come evidenziato dal CG a pag. 6 del parere*”, sicché il piano modificato del 27.12.2024, pur prevedendo “*qualora i fondi appostati non dovessero rivelarsi sufficienti e le percentuali concordatarie proposte ai creditori non potessero essere rispettate, i soci ed amministratori si sono impegnati ad effettuare un apporto di finanza esterna, eventualmente anche mediante una rinuncia parziale ai crediti privilegiati, tale da consentire il rispetto delle percentuali di pagamento proposte ai creditori della società. L'impegno dei soci, subordinato all'omologa del concordato preventivo, in ogni caso prevede che l'apporto finanziario non possa eccedere i 50.000 euro*”(p.80 aggiornamento del 27.12.2024 del piano), è rimasto privo di un effettivo apporto di finanza esterna, che pure era emerso potesse avere una ricaduta per valutare la sussistenza delle condizioni ex art. 112 CCII.

Nella sede del presente reclamo la società, pur consapevole della disparità di trattamento tra classi chirografarie aventi medesimo rango, prospetta che “*il finanziamento rappresenti un evidente elemento di differenziazione rispetto agli altri crediti finanziari non garantiti*” (cfr. pag. 5 del Reclamo), sull'assunto che “*la possibilità di poter escutere la garanzia conferisce agli istituti bancari garantiti la possibilità di un miglior soddisfacimento rispetto agli altri creditori chirografari*”.

Trattasi di prospettiva che suggerisce un approccio valutativo estraneo a quanto rimesso al sindacato del tribunale chiamato a vagliare, oltre che la regolarità del procedimento e la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe e l'assenza di trattamento discriminatorio tra classi omogenee, con conseguenti ricadute sull'ammissibilità della proposta, intesa in primo luogo come conformità della proposta e del piano allo schema legislativo. Non può non tenersi conto al riguardo che, in un sistema diretto ad agevolare l'omologazione del concordato preventivo in continuità, con la previsione della possibilità di intervento del Tribunale utile a superare il dissenso dei creditori, deve farsi luogo ad una valutazione improntata a particolare rigore, trattandosi dell'ingresso di uno spazio di eteronomia giudiziaria a fronte di una decisione autonoma già formata del ceto creditorio.

Va richiamato, pertanto, che il principio di non discriminazione tra classi di pari rango riguarda i rapporti tra classi diverse ma appartenenti allo stesso grado, e trova applicazione esclusivamente nei concordati in continuità aziendale, quando vi siano classi dissenzienti.



La reclamante non contesta pertanto che la garanzia non incida in alcun modo sulla graduazione dei crediti, e che non sia idonea a modificare il rango chirografario del credito nella procedura concorsuale. In effetti la stessa proposta del 27.12.2024 prevede “la suddivisione dei crediti chirografari in n. 9 classi, economicamente e giuridicamente omogenee”. Si è pertanto in presenza di una proposta di concordato preventivo in continuità che prevede che la classe dissenziente composta da creditori chirografari ab origine riceva un trattamento inferiore rispetto ad altra classe avente il medesimo rango, cioè parimenti composta da creditori chirografari ab origine, ipotesi estranea a quella in cui il miglior trattamento investa classi composte da creditori aventi privilegio generale incapiente, e quindi degradati al chirografo ( Corte Appello Milano 24.3.2025).

Non risulta poi contraddetto che la garanzia si presenti come una utilità meramente potenziale e, come affermato dal tribunale, dipendente da fattori esterni, estranei al piano, la cui positiva valutazione avrebbe richiesto un ampliamento del perimetro della verifica rimessa al tribunale sulla scorta della disciplina normativa, con evidente distorsione del sistema e compromissione della tutela delle classi dissenzienti.

La garanzia, che non risulta escussa, è quindi idonea solo a consentire di formulare una prospettazione di realizzo sicchè, dipendendo dall’attivazione della procedura di escussione e dal positivo esito delle verifiche spettanti al garante, presenta carattere meramente ipotetico. In effetti non integrando una risorsa del piano, costituendo piuttosto una fonte autonoma di soddisfacimento del creditore nell’ambito di un rapporto trilaterale tra debitore, banca e garante, il soddisfacimento eventualmente conseguibile attraverso l’escussione della garanzia deriverebbe dall’adempimento di un’obbligazione assunta da un terzo garante. Includere tale utilità nel computo del trattamento offerto significherebbe quindi confondere le risorse endogene del piano con utilità esogene che prescindono dalla struttura della proposta, in termini tali da condizionare l’esito della verifica della parità di trattamento tra classi sulla base di un apporto che non ha fatto ingresso nel piano.

Sul punto le deduzioni rimesse dalla reclamante non si fanno carico di tentare di superare la criticità individuata dal tribunale, che pure ha richiamato precedenti che hanno segnato un solco utile all’approfondimento (Corte di Appello di Milano 8.11.2024), limitandosi a propugnare una interpretazione della locuzione “*complessivamente*” contenuta all’art.112 lett. b) CCII in termini elusivi del presidio accordato al principio di non discriminazione, in assenza di alcun inquadramento sistematico utile a indirizzare l’interprete in termini divergenti rispetto alle valutazioni espresse dal tribunale.

Al rigetto del reclamo consegue la conferma della sentenza del tribunale di Milano.

Deve altresì disporsi la rifusione delle spese di lite in favore del creditore resistente, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, difficoltà bassa.

P.Q.M.

La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa, sul reclamo avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 2.10.2025:

1) Rigetta il reclamo e conseguentemente conferma la sentenza del Tribunale di Milano emessa in 2.10.2025 e notificata il 23.10.2025;



2) condanna la reclamante a rifondere a l'importo di € 3.473,00  
a titolo di compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;

3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228.

Così deciso in Milano il 19 febbraio 2026

Il consigliere

Roberta Nunnari

Il presidente

Margherita Monte

